



D. LGS. 30 GIU. 2022 N. 105, RECANTE

“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1158 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 20 GIUGNO 2019, RELATIVA ALL'EQUILIBRIO TRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E VITA FAMILIARE PER I GENITORI E I PRESTATORI DI ASSISTENZA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2010/18/UE DEL CONSIGLIO”.

SINTESI

Il D. Lgs. 30 giugno 2022 n. 105^{1*}, in vigore dal 13 agosto 2022, al fine di migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza e conseguire, in tal modo, la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune modifiche in materia di tutela della genitorialità e delle persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità. In particolare, tra le principali modifiche apportate:

a. al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), si evidenzia che:

- il “congedo di paternità” (art. 28), spettante al padre lavoratore in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino, è stato ridenominato quale “congedo di paternità alternativo” per distinguerlo dal “congedo di paternità obbligatorio”;
- il nuovo istituto del “congedo di paternità obbligatorio” (art. 27 bis), da non confondere con la “licenza per la nascita del figlio” (art. 55 del d.P.R. n. 57 del 2022, per il solo personale non dirigente) consiste nel diritto del padre lavoratore (anche adottivo / affidatario) di astenersi dal lavoro per 10 gg. lavorativi interamente retribuiti (20 gg. in caso di parto plurimo), non computabili nel limite dei 45 gg. annui di licenza straordinaria, da fruire nel periodo compreso tra i 2 mesi antecedenti alla data del presunto parto e i 5 mesi successivi. Tali giorni (non fruibili ad ore):
 - possono essere utilizzati anche in via non continuativa;
 - sono da computare escludendo dal calcolo i giorni festivi e non lavorativi;
 - sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
 - spettano, nell’ambito del suddetto arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio;
 - sono riconosciuti anche al padre adottivo o affidatario, nonché al lavoratore che fruisce del congedo di paternità alternativo.

Ai fini dell’esercizio del suddetto diritto, il militare padre è tenuto - salvo casi di oggettiva impossibilità - a comunicare al Comando di Corpo i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto;

- in tema di “congedo parentale” (art. 32), è stato prolungato fino al 12° anno di vita del bambino il termine entro il quale è possibile fruire il congedo parentale retribuito al 30% del trattamento economico fisso e continuativo. Il beneficio in esame spetta, sino al raggiungimento, insieme ai periodi di congedo parentale fruiti dall’altro genitore, di un massimo di nove mesi complessivi, nel rispetto dei seguenti limiti:
 - tre mesi al padre, non trasferibili alla madre;
 - tre mesi alla madre, non trasferibili al padre;
 - tre mesi, in alternativa, tra madre e padre.

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’art. 32 per fruizione del congedo parentale.

Nel caso in cui il militare sia l’unico genitore, ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’art. 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio, la durata complessiva del congedo parentale da 10 è stato elevato a 11 mesi di cui 9 mesi (comprensivi dei 45 giorni di congedo parentale interamente retribuito) sono retribuiti al 30 % del trattamento economico fisso e continuativo.

* Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 176 del 29 luglio 2022.



I periodi di congedo parentale non comportano riduzione di ferie, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi con l'effettiva presenza in servizio.

- in tema di “*congedo per assistere il familiare in situazione di handicap grave*” (art. 42):
 - al “*coniuge convivente*” sono stati equiparati “*la parte di un'unione civile*” (art. 1, comma 20 della Legge n. 76/2016), nonché il “*convivente di fatto*” (art. 1, co. 36, della medesima legge);
 - il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta del congedo medesimo;
 - il termine per la presentazione della richiesta da 60 giorni è stato ridotto a 30 giorni prima.
- b.** alla *Legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), si precisa che:
 - i tre giorni di permesso mensile di cui all'art. 33 possono essere concessi per assistere anche “*la parte di un'unione civile*” ovvero il “*convivente di fatto*”;
 - in caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona da assistere;
 - fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, anche a più soggetti tra quelli indicati dalla suddetta norma, che possono fruirne in via alternativa tra loro. In quest'ultima ipotesi, il militare nell'istanza di permesso dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che “*il permesso richiesto rientra nel limite complessivo dei tre giorni fruibile da tutti i soggetti tra quelli indicati dall'art. 33 della l. n. 104 del 1992*”.